

CONVEGNO ENEA

**Impegni nazionali per il rispetto del Protocollo
Aggiuntivo all'Accordo di Verifica, il controllo
dei materiali dual-use e materiali radioattivi**

18 ottobre 2011

IL RUOLO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

**DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE
RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA**




TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE (TNP)

- BASE DEL SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI ARMAMENTI NUCLEARI
- FIRMATO IL 1° LUGLIO 1968
- RATIFICATO DALL'ITALIA con la legge n. 131 del 24 aprile 1975

3 OBIETTIVI

1. LIMITARE LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
2. PROCEDERE AD UN EFFETTIVO DISARMO
3. CONSENTIRE LO SVILUPPO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

IAEA



- VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO
- SVILUPPATO UN SISTEMA DI SALVAGUARDIE

APPLICAZIONE AGLI
STATI MEMBRI
DELL'UE DEL REGIME
DI SALVAGUARDIA



REGOLAMENTATA DA 3 DIVERSI
ACCORDI TRA GLI STATI MEMBRI,
LA COMMISSIONE EUROPEA E LA
IAEA



PRIMO ACCORDO → RIGUARDA I 13 STATI DELL'UNIONE EUROPEA CHE NON DISPONGONO DI ARMAMENTI NUCLEARI (ACCORDO DI VERIFICA)

ALTRI 2 ACCORDI RELATIVI A FRANCIA E REGNO UNITO

NWS (Nuclear
Weapon States)

TNP ART. 9 C. 3

- FRANCIA
- REGNO UNITO
- USA
- RUSSIA
- CINA

ACCORDO DI
VERIFICA →

- ENTRATO IN VIGORE IN ITALIA CON LA LEGGE N. 398 DEL 23/04/1975
- STABILISCE CHE LE ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA SIANO SVOLTE IN COOPERAZIONE TRA LA IAEA E L'EURATOM

EURATOM FORNISCE A
IAEA

RAPPORTI PERIODICI DI
CONTABILITÀ DELLE MATERIE
NUCLEARI presenti nelle installazioni
nucleari degli Stati membri

ISPEZIONI periodiche
congiunte IAEA-EURATOM


ISPEZIONI IN ITALIA

PARTECIPA UN FUNZIONARIO
ISPRA



ART. 3 (denunce di detenzione) DELLA LEGGE N. 1860 DEL 31/12/1962, relativa all'impiego pacifico dell'energia nucleare, richiamato anche dall'art. 23 del D. Lgs n. 230/95

SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLE MATERIE NUCLEARI DETENUTE A LIVELLO NAZIONALE



ATTUAZIONE DI UN PROCESSO DI DENUNCIA DELLE STESSE E DI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

DECRETO MICA DEL 4/11/1982



Regolamenta le MODALITÀ DI ATTUAZIONE relative alla DENUNCIA DI DETENZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE NUCLEARI

AMMINISTRAZIONI STATALI alle quali sono destinate le DENUNCE DI DETENZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI




1. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
2. ISPRA



ANCHE FUNZIONI DI CONTROLLO




Negli anni Novanta fu avviato un processo di revisione delle salvaguardie che portò ad un rafforzamento del Trattato di Non Proliferazione



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

- Rende disponibili **INFORMAZIONI** alla IAEA con **DIRITTO DI ACCESSO** sull'intero programma nucleare di uno Stato
- È previsto l'accesso anche a installazioni che non trattino o detengano materiali nucleari ma che dispongano di componenti, anche di natura convenzionale, potenzialmente utilizzabili in fasi del ciclo del combustibile nucleare

OBIETTIVI



- **ESTENSIONE DELLE AZIONI DI CONTROLLO**
- **ADOZIONE DI NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO**
- **MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO**

- **IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO è ENTRATO IN VIGORE NELL'UE IL 30/04/2004, a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.**
- **In ITALIA la ratifica è avvenuta con la legge 31/10/2003 n. 332**



II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO prevede:

- la TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA IAEA**
- la RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE in merito alle comunicazioni relative al materiale nucleare**
- la RESPONSABILITÀ CONGIUNTA DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI per le dichiarazioni relative ai siti nucleari e alle attività riguardanti il riprocessamento del combustibile nucleare**
- la RESPONSABILITÀ DELLO STATO MEMBRO per le dichiarazioni alla IAEA relative alle informazioni che non coinvolgono il materiale nucleare**

È PREVISTO UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E INOLTRO DELLE INFORMAZIONI ALLA IAEA CHE DEVE ESSERE AGGIORNATO AL VARIARE DELLE SITUAZIONI NEI SITI NUCLEARI NAZIONALI

LA LEGGE DI RATIFICA HA AFFIDATO I COMPITI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON ISPRA



**MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO**

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PER:

- **IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI NEL CAMPO NUCLEARE**
- **LA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI**
- **I CONTROLLI SULLE MISURE DI PROTEZIONE FISICA PASSIVA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E DELLE MATERIE NUCLEARI**

ISPRA



ESPRIMERE GIUDIZIO TECNICO RELATIVO AGLI ASPETTI DI SICUREZZA E DI RADIOPROTEZIONE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


LEGGE N. 332/2003

AMMINISTRAZIONI STATALI COMPETENTI PER GLI ADEMPIMENTI DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO:

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
- **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**
- **MINISTERO DELLA DIFESA**




**- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**



**AMMINISTRAZIONI STATALI
DEPUTATE AD ASSOLVERE GLI
ADEMPIMENTI A CARICO
DELL'ITALIA IN ESECUZIONE
DEL PROTOCOLLO**

**MINISTERO DELLA
DIFESA**



**EFFETTUA LE ANALISI IN MATERIA
NUCLEARE NEI LUOGHI MILITARI E
RAPPRESENTA IL REFERENTE DELLA IAEA
AI FINI DELL'ACCESSO A TALI ZONE**

**MINISTERO DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO**




COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI:

- AGLI ARTT. 2 E 3 DEL PROTOCOLLO (COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)**
- AGLI ARTT. 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 (ACCESSI SUPPLEMENTARI)**
- ALL'ART. 14 (SISTEMI DI COMUNICAZIONE)**
- ALL'ART. 15 (TUTELA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI)**



**ART. 2 DEL
PROTOCOLLO**




**LO STATO DEVE RILASCIARE ALLA IAEA UNA
DICHIARAZIONE CONTENENTE I SEGUENTI
ELEMENTI:**

- DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SUL CICLO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE**
- INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALLA IAEA IN BASE AI VANTAGGI OTTENIBILI SUL PIANO DELL'EFFICACIA O DELL'EFFICIENZA DEL CONTROLLO, CONCORDATE CON LO STATO INTERESSATO, CIRCA LE ATTIVITÀ OPERATIVE CONDOTTE IN IMPIANTI E STRUTTURE ESTERNE AGLI IMPIANTI, MA CON PRESENZA ABITUALE DI MATERIE NUCLEARI**
- DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ DELLE OPERAZIONI CONDOTTE NELLE VARIE LOCALITÀ IN CUI SONO SVOLTE LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO**
- INFORMAZIONI SU ATTREZZATURE E MATERIE NUCLEARI SPECIFICATE NELL'ALLEGATO II**
- PIANI GENERALI PER IL DECENNIO SUCCESSIVO RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE**




ART. 2 DEL
PROTOCOLLO



LA **COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA** DEVE RILASCIARE ALLA IAEA UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI:

- INFORMAZIONI SULLA LOCALITÀ, SULLA CAPACITÀ OPERATIVA E SULLA CAPACITÀ ANNUALE STIMATA DI PRODUZIONE DELLE MINIERE E DEGLI IMPIANTI DI CONCENTRAZIONE DI U E Th
- INFORMAZIONI SULLE MATERIE GREZZE
- INFORMAZIONI SULLE QUANTITÀ, USI E LOCALIZZAZIONE DI MATERIE ESENTATE DALLE SALVAGUARDIE

ART. 2 DEL
PROTOCOLLO



CIASCUNO **STATO** E LA **COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA** DEVONO RILASCIARE ALLA IAEA UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI:


- DESCRIZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI PRESENTI IN CIASCUN SITO, DEL LORO USO E DEL LORO CONTENUTO
- INFORMAZIONI CIRCA LA LOCALIZZAZIONE O L'ULTERIORE TRATTAMENTO DI SCORIE A MEDIA O ALTA RADIOATTIVITÀ CONTENENTI Pu, U ad alto arricchimento o ^{233}U per le quali NON SONO PIÙ APPLICABILI LE SALVAGUARDIE



ART. 3  SCADENZE DA RISPETTARE PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2


ART. 4 (ACCESSI SUPPLEMENTARI)  IAEA può ACCEDERE A TUTTE LE LOCALITÀ E FISSA LE MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE ISPEZIONI


ART. 5  LO STATO ACCORDA ALLA IAEA L'ACCESSO A QUALSIASI LUOGO ALL'INTERNO DI UN SITO E A QUALSIASI IMPIANTO DISATTIVATO ESTERNO AGLI IMPIANTI OVE SONO ADOPERATE MATERIE NUCLEARI

ART. 6  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IAEA DURANTE LE ISPEZIONI:

- OSSERVAZIONE VISIVA
- PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI
- MISURAZIONE DELLE RADIAZIONI
- APPLICAZIONE DI SIGILLI
- MISURE OGGETTIVE



ART. 7 (ACCESSI REGOLAMENTATI)  È POSSIBILE CONCORDARE CON IAEA DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER REGOLAMENTARE GLI ACCESSI, AL FINE DI IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI SULLA PROLIFERAZIONE E SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA O COMMERCIALE


ART. 8 (ACCESSI VOLONTARI)  LO STATO può OFFRIRE ACCESSO ALLA IAEA IN LOCALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 9 E può CHIEDERE DI CONDURRE ATTIVITÀ DI VERIFICA IN UNA PARTICOLARE LOCALITÀ

ART. 9 (CAMPIONAMENTI AMBIENTALI A VASTO RAGGIO)  LO STATO ACCORDA ALLA IAEA ACCESSO ALLE LOCALITÀ PER EFFETTUARE PRELIEVI DI CAMPIONI AMBIENTALI

ART. 10  INFORMATIVA DELLA IAEA ALLO STATO E ALLA COMUNITÀ circa le ATTIVITÀ ESEGUITE E I RISULTATI




**ART. 14
(SISTEMI DI
COMUNICAZIONE)**




**LO STATO CONSENTE E TUTELA LE LIBERE
COMUNICAZIONI TRA GLI ISPETTORI E LA
IAEA PER MOTIVI DI SERVIZIO, proteggendo
eventuali INFORMAZIONI SENSIBILI**

ART. 15



**IAEA SI IMPEGNA A TUTELARE LE
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI**


**MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI**



COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI:

- ALL'ART. 11 DEL PROTOCOLLO
(DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI)**
- ALL'ART. 12 (VISTI)**
- ALL'ART. 13 (ACCORDI AUSILIARI)**

**MINISTERO
DELLA DIFESA**



**COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLE ISPEZIONI NEI SITI MILITARI E PER
L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, ANALISI E ATTIVITÀ
inerenti l'esecuzione del PROTOCOLLO NEI
LUOGHI MILITARI O DI INTERESSE MILITARE**



ART. 3 (LEGGE N. 332/2003)

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO SI AVVALE DELL'ISPRA

→ ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 LETTERA a)
della medesima legge

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO →

AFFIDA ALL'ENEA O AD ALTRE
ISTITUZIONI SPECIALIZZATE

↓
EFFETTUAZIONE DI STUDI ED ANALISI
E DI ALTRE SPECIFICHE ATTIVITÀ
INERENTI L'ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO


ART. 4 (LEGGE N. 332/2003)

↓
OBBLIGHI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI + FUNZIONI AFFIDATE
AL MISE, DI INTESA CON MATTM, per assolvere in modo ottimale gli
ADEMPIMENTI DERIVANTI DA QUESTO ARTICOLO + SANZIONI

↓
INVIO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI INDICATI NEGLI ARTT. 2 E
3 DEL PROTOCOLLO, secondo l'Allegato 1 del DI 5/5/2005




ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE HA RESO NECESSARIO L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO N. 3227 DEL 1976, SOSTITUITO DAL NUOVO REGOLAMENTO EURATOM N. 302 DEL 2005



- APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM**
- FISSA LA NUOVA NATURA E PORTATA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI**

EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 302/2005




INADEGUATO IL DECRETO MICA DEL 4/11/1982 (MODALITÀ RELATIVE ALLA DENUNCIA DI DETENZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE FISSILI SPECIALI E DELLE MATERIE PRIME FONTI)



NECESSITÀ DI ADEGUARE I REQUISITI DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE NUCLEARI A QUANTO PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO



DECRETO INTERMINISTERIALE 5/5/2005, previsto dalla legge 332/2003



STABILISCE LE NUOVE MODALITÀ PER LA FORNITURA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 DEL PROT. AGG.




IN SINTESI:

NORMATIVA NAZIONALE DI ADATTAMENTO DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE APPLICABILE A:

- **INSTALLAZIONI NUCLEARI**
- **INSTALLAZIONI NON NUCLEARI** che, pur **NON** impiegando **MATERIE NUCLEARI** svolgono **ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE CONNESSE AL CICLO DEL COMBUSTIBILE**

INFORMAZIONI RICHIESTE



- **ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE**
- **IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE**
- **DESCRIZIONE DEI SITI NUCLEARI**

SOGGETTO DESTINATARIO


DEVE FORNIRE I SEGUENTI DATI:

- **DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ DELLE OPERAZIONI CONDOTTE NELLE VARIE LOCALITÀ**
- **INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE**
- **DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E MATERIE USATE**
- **INFORMAZIONI SULL'UBICAZIONE, USO E CONTENUTO DI OGNI FABBRICATO presente nel sito + PIANTA DEL SITO**




IN SINTESI:

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONDOTTE DAGLI ISPETTORI IAEA



- OSSERVAZIONE VISIVA DEL SITO E DEI LOCALI
- PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI
- USO DI STRUMENTI DI RILEVAMENTO E MISURAZIONE DELLE RADIAZIONI

IL REGIME ESPORTATIVO APPLICABILE A TUTTI I MATERIALI IN
QUESTIONE è QUELLO RELATIVO AI BENI A DUPLICE USO



POSSONO ESSERE ADOPERATI SIA PER SCOPI CIVILI CHE PER
SCOPI MILITARI, POTENZIALMENTE UTILIZZABILI PER LA
PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, NUCLEARI
O CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE

